

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 680

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TAMPONI, LADU, ZANOLETTI e
COVIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1994

Legge quadro in materia di cave e torbiere

ONOREVOLI SENATORI. - Nel nostro paese manca a tutt'oggi una legge organica che disciplini in modo coerente l'attività di cava.

Eppure, trattasi di un'attività fra le più antiche, e che in Italia, paese di costruttori, ha tradizioni importanti.

La trascuratezza del legislatore non ha comunque impedito lo sviluppo del settore che, seppure in modo caotico e disuniforme, ha dovuto far fronte ad una richiesta sempre più diversificata di materiali e prodotti, imposta dalla rapida evoluzione dell'industria delle costruzioni civili, stradali, idrauliche e dell'urbanistica.

Sotto lo stimolo rigoroso di tali spinte l'attività di cava, in questi ultimi venticinque anni, si è completamente rinnovata, adottando metodi e tecnologie di scavo e di trasformazione dei grezzi molto sofisticati e complessi.

Essa, pertanto, per reggere il mercato, ha dovuto e deve tuttora ricorrere a una politica di investimenti completamente sconosciuta fino agli anni '70.

Nel frattempo però, una continua e cangiante legislazione, caotica e incoerente, locale e nazionale, scaturita dalla pur lodevole necessità di soddisfare all'aumentata sensibilità ai problemi di tutela ambientale e della sicurezza e igiene sul lavoro, ha messo e continua a mettere a dura prova un'attività che, seppure tecnologicamente avanzata, mantiene pur sempre nel suo insieme le caratteristiche della piccola impresa.

Piccola impresa spesso a carattere familiare, per la quale i problemi amministrativi e di mero carattere burocratico oltre a provocare enormi costi diretti e indiretti, possono portare, talora, anche alla sospensione dell'attività.

È un settore, quello delle cave, a sviluppo disomogeneo sul territorio nazionale, con

alcuni casi, però, la cui importanza socio-economica supera l'interesse locale per acquistare indirettamente carattere sicuramente nazionale.

Basti pensare al settore dei marmi e dei graniti con le connesse industrie di trasformazione e di fabbricazione delle macchine e degli impianti, presenti in posizione dominante su tutti i principali mercati internazionali.

È tempo quindi di legiferare in modo coerente in questo campo. Con la proposta che ci onoriamo di presentare, sicuramente migliorabile in molti punti, abbiamo cercato di mettere gli operatori in grado di svolgere la loro attività senza dover ricorrere a costosi quanto inutili ausili di assistenza burocratico-amministrativa, senza con questo perdere di vista la necessità di salvaguardare l'ambiente naturale e culturale di insediamento delle unità produttive e la difesa della salute dei lavoratori.

È stato fatto largo alla legislazione regionale, ottemperando così al dettato della costituzione, ma sono stati introdotti principi generali che, se da un lato obbligano gli operatori alla razionalizzazione dei processi e alla trasparenza della loro gestione, dall'altro impegnano le regioni a farsi parte attiva e diligente per il controllo e lo sviluppo del settore in coerenza con le realtà socio-economiche, culturali e paesaggistiche locali.

L'articolo 2 definisce in modo esplicito le categorie di appartenenza dell'importante settore dei lapidei di pregio (marmi, graniti travertini, eccetera), totalmente ignorato dalle precedenti normative.

Gli articoli 3 e 4, attraverso la definizione classica del concetto di coltivazione sistematica in modo organico il complesso dell'attività di cava (scavo e trasformazione)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per quanto attiene alla disciplina dei residui inerti.

L'articolo 5 contempera le esigenze socio-economiche locali con le più late necessità di tutela ambientale.

Gli articoli 9 e 14 prevedono di stimolare l'interesse delle amministrazioni locali all'attività estrattiva insediata nei loro territori.

Gli articoli 10 e 20 assicurano la realizzazione della risistemazione ambientale, senza oneri per la collettività.

L'articolo 11, con l'introduzione della obbligatorietà della qualificazione scolastico-professionale del direttore dei lavori, promuove il livello tecnico-amministrativo della gestione, garantendo nel contempo un raccordo senza fratture con la sistemazione esistente.

L'articolo 12 istituisce il referente unico e obbliga le regioni a non scaricare sugli operatori l'onere derivante da una legislazione pletorica e contraddittoria: ne trarranno vantaggio, oltre gli operatori stessi,

gli organismi tecnico-amministrativi regionali.

Con l'articolo 18 viene semplificato e reso più trasparente, con l'identificazione palese dei responsabili, l'esercizio della vigilanza e della tutela dei lavoratori e degli interessi della collettività.

Nel concludere, voglio richiamare ancora l'attenzione sul fatto che il complesso di normative che stiamo per discutere interessa tutto il territorio nazionale.

L'attività di cava è indispensabile non solo per la crescita, ma per la stessa salvaguardia del paese.

Per avere un'idea dell'importanza di quest'attività, basti pensare che il consumo mondiale attuale di materiale di cava è di 12.300 milioni di tonnellate, di cui 49 milioni di sole pietre ornamentali.

Se la normativa sarà buona imprimeremo al territorio i segni della nobiltà e della crescita, in caso contrario quelli dello sfregio e della decadenza.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. La presente legge definisce i principi di interesse nazionale, nel rispetto dei quali le regioni emanano o adeguano le norme legislative in materia di ricerca e coltivazione delle cave e torbiera.

2. Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano emanano la normativa in materia secondo i principi dei loro Statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 2.

1. *Costituiscono oggetto dei lavori di cava e torbiera la ricerca e la coltivazione dei materiali di seconda categoria elencati nell'articolo 2 del regio decreto 27 luglio 1927, n. 1443, ivi compresi i lapidei di pregio non specificamente nominati, ai quali si intendano appartenere tutte le pietre ornamentali, di origine eruttiva (effuse e intrusive), sedimentaria (comprese quelle di origine chimica e le morene) e metamorfica, passibili di essere impiegate nella decorazione, che può essere anche strutturale, dell'edilizia, nell'arredo e nella pavimentazione urbana, nella scultura e nella architettura monumentale.*

Art. 3.

1. Per coltivazione si intende un insieme di attività finalizzate alla valorizzazione economica degli adunanti di materiali di cava e torbiera, costituenti giacimenti utili.

2. Oltre al processo di escavazione, le attività di cui al comma 1 possono comprendere quella di trasformazione del grezzo escavato in prodotto finito commerciale.

Art. 4.

1. I fanghi prodotti nel processo di trasformazione sono inerti e seguono la disciplina delle discariche di cava.

Art. 5.

1. Sono vietati lavori di ricerca e coltivazione dei materiali di cava e della torba all'interno delle aree pubbliche, paesaggistiche e archeologiche, nei parchi naturali, lungo i litorali, negli alvei fluviali e dei torrenti, nei fondi dei laghi e in tutte quelle aree che siano specificamente prodotte con vincoli assoluti.

2. Per le attività in essere di rilevante interesse socio-economico possono essere emanate norme particolari, che contemperino gli interessi dell'attività di cava con le esigenze della tutela ambientale, culturale e paesaggistica.

Art. 6.

1. La ricerca e la coltivazione dei materiali di cava e torbiera sono subordinate al rilascio di specifiche autorizzazioni da parte delle regioni.

3. Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono disciplinate da apposita legge regionale, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 della presente legge.

Art. 7.

1. L'autorizzazione alla ricerca viene rilasciata dalla Regione a persone fisiche o giuridiche che, individualmente o in associazione, dimostrino di possedere idonea capacità tecnica e finanziaria.

2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, il proprietario del suolo, o i suoi aventi causa, o chiunque posseda titolo di disponibilità del suolo, hanno diritto di preferenza.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Se entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso della presentazione di una domanda di ricerca i possessori del titolo di disponibilità del suolo non presentano domanda a loro volta, l'autorizzazione può essere rilasciata da altri soggetti che posseggano i requisiti di cui al comma 1.

4. La domanda di autorizzazione alla ricerca deve indicare l'area interessata, la durata, le modalità operative che si intendono adottare e deve essere accompagnata dal progetto di risistemazione ambientale con il relativo preventivo di spesa.

5. La Regione disciplina con propria legge le caratteristiche e le modalità di proprietari del progetto.

6. La durata del permesso di ricerca non può superare i tre anni.

7. I titolari della disponibilità del suolo, nel quale si sono svolti i lavori di ricerca, hanno diritto ad essere risarciti dei danni eventualmente subiti.

Art. 8.

1. L'autorizzazione alla coltivazione viene rilasciata dalla Regione alle persone fisiche e giuridiche che, in forma singola o associata, dimostrino di possedere idonea capacità tecnica e finanziaria.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i proprietari del suolo, i loro aventi causa, o chiunque posseda titolo di disponibilità del suolo godono del diritto di preferenza.

3. Se entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'avviso della presentazione della domanda di autorizzazione alla coltivazione i possessori della disponibilità del suolo non presentano la loro, perdono il diritto di preferenza.

4. Fatto salvo quanto stabilito ai commi 1 e 2, il ricercatore ha diritto alla preferenza e, comunque, gli deve essere riconosciuto, da parte del coltivatore, un indennizzo non inferiore al valore delle spese sostenute nella ricerca.

5. Le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione sono stabilite con legge regionale. La domanda deve

comunque essere accompagnata dal progetto di risistemazione ambientale con relativo preventivo di spesa.

6. Quando il suolo sia patrimonio indisponibile pubblico, la coltivazione è soggetta al regime della concessione.

7. Il rilascio della concessione valgono le norme che disciplinano l'autorizzazione.

8. L'autorizzazione e la concessione fanno decadere, per il periodo della loro validità, i vincoli ostativi dell'attività dovuti ad altre leggi o contratti.

Art. 9.

1. Le domande di autorizzazione e concessione, complete della documentazione prevista, vanno presentate, per conoscenza, al sindaco del comune nel cui territorio si trova la cava, la torbiera o l'area di ricerca oggetto della domanda.

Art. 10.

1. Le regioni, con loro autonoma disciplina, obbligano i soggetti titolari di autorizzazione o concessione alla coltivazione, o di permesso di ricerca, a dare garanzia, sotto forma fideiussoria, di valore pari alla somma prevista e approvata per la risistemazione ambientale.

2. La fideiussione può essere riscattata dietro domanda, dopo la realizzazione e il collaudo del progetto di risistemazione ambientale.

Art. 11.

1. Responsabile dei lavori di coltivazione è il direttore dei lavori. La qualifica di direttore dei lavori può essere assunta da un tecnico (perito minerario o geometra), da un geologo o da un ingegnere.

2. Possono assumere la funzione di direttore dei lavori anche operai specializzati e sorveglianti di provata capacità ed esperienza e senza titolo di studio, che alla data di entrata in vigore della presente legge

svolgano, o abbiano svolto, tali funzioni per almeno tre anni.

Art. 12.

1. Per facilitare e semplificare l'espletamento delle pratiche amministrative, relative all'esercizio dell'attività di cava e al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni, la regioni istituiscono il Referente o Sportello unico.

Art. 13.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni redigono il Piano delle attività di cava. Il Piano individua le aree attive, indica quelle di potenziale sviluppo e quelle vietate o soggette a vincoli restrittivi. Esso, inoltre, elenca le aree abbandonate e configura gli interventi, eventualmente necessari, per il loro graduale reinserimento nell'ambito delle economie locali.

2. Il Piano deve essere compatibile con le realtà socio-economiche, culturali e paesaggistiche locali ed ha durata quinquennale.

3. Nel caso che non venga osservato il dettato del comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sostituisce la regione nella redazione del Piano.

Art. 14.

1. Le amministrazioni comunali, le comunità montane e le associazioni di categoria interessate esprimono le loro osservazioni sul Piano delle attività di cava. Le osservazioni devono pervenire alle regioni, senza vincoli per le sue decisioni, entro trenta giorni dalla data di notificazione del Piano.

Art. 15.

1. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

istituiscono il Catasto regionale delle cave secondo i criteri stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Catasto deve contenere:

a) l'elenco delle cave attive, temporaneamente inattive e abbandonate;

b) l'elenco dei titolari di autorizzazione e concessioni;

c) la tipologia dei materiali prodotti distinti per quantità e qualità.

Art. 16.

1. Le regioni inviano annualmente i dati statistici del Catasto regionale delle cave al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede a trasmetterli al Ministro dell'ambiente. Tali dati forniscono gli elementi per la costituzione, presso il Ministero dell'industria, del Catasto nazionale delle attività di cava. Il catasto è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni devono adeguare ad essa la propria legislazione sull'attività di cava.

2. Le regioni che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno ancora disciplinato l'attività di cava, debbono provvedere entro il termine di sei mesi.

Art. 18.

1. Alle regioni viene demandato il compito di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori delle cave e delle torbiere e di assicurare il regolare sovgimento delle lavorazioni, nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle norme di polizia delle cave, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

2. Per adempiere a quanto disposto dal comma 1, le regioni possono richiedere ausilio al Corpo delle miniere.

Art. 19.

1. La concessione alla coltivazione è soggetta a un canone annuo determinato con legge regionale. La sua entità è resa nota agli operatori prima del rilascio delle concessioni, in modo da consentire di valutarne l'incidenza sul bilancio economico di previsione dell'attività da intraprendere.

Art. 20.

1. Le regioni istituiscono un fondo comune di risistemazione ambientale per il riassetto delle aree di cava dismesse.

2. I titolari di autorizzazione e concessione alla coltivazione sono chiamati a partecipare al finanziamento del fondo di cui al comma 1 con un contributo annuo di valore pari allo 0,5 per cento del venduto piazzale cava dell'anno precedente.

Art. 21.

1. È vietato estrarre materiali a puri fini economico-commerciali dalle aree dei permessi di ricerca.

2. Nelle aree di cui al comma 1 è consentita l'estrazione per saggiare, con prove di laboratorio e industriali la possibilità di ottenere prodotti di valore economico-commerciale tale da giustificare una successiva attività di coltivazione.

3. Il volume di materiale da asportare, ai fini del comma 2, è definito e autorizzato dalla Regione, su domanda del titolare del permesso di ricerca, e può essere reiterato a seconda della complessità e dell'esito delle prove.

Art. 22.

1. Le Regioni sospendono l'attività di cava in caso di mancata osservanza della presente legge.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 23.

1. Nel caso di attività svolta in assenza di regolare autorizzazione o concessione o di asportazione di materiali di ricerca oltre i quantitativi autorizzati, la Regione, oltre ad imporre la sistemazione ambientale, irroga una sanzione pecuniaria stabilita per legge.

Art. 24.

1. Fatti salvi i più gravi reati e le sanzioni amministrative, chiunque svolga attività di coltivazione o ricerca, senza autorizzazione o concessione, è colpito con l'ammenda da 1 a 10 milioni di lire e con l'arresto fino a sei mesi e con un'ammenda da 5 a 50 milioni di lire e l'arresto fino a un anno se l'attività è svolta in aree vietate.

Art. 25.

1. È costituito l'Albo nazionale dei cava-
tori, cui accedono i titolari di cava.

2. Con apposito regolamento, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni, disciplina con proprio decreto le modalità per la gestione dell'Albo dei cava-
tori.

